



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI LEGNARO

VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

ai sensi di

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142

Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11

Delibera della Giunta Regionale 21 Settembre 1993, n. 4313

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Legnaro, approvato con D.C.C. n. 4/2007

ESTREMI DI ADOZIONE / APPROVAZIONE :

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /

Elaborato A

Relazione generale della Variante al Piano di Classificazione Acustica

DATA: 8 marzo 2018

Il tecnico incaricato:

ING. MASSIMILIANO SCARPA

Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi
dell'art. 2, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447
"Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Via Scaramuzza, 99 - 30174 Venezia Zelarino

Tel./fax 041 546 25 09 - Cell. 328 0353746

Email: m.scarpa@imsprogetti.it

Pec: ing.massimilianoscarpa@pec.it

www.imsprogetti.it

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 73/2005

ELENCO ELABORATI:

- Elaborato A** - Relazione generale della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale
- Elaborato B** - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - QUADRO D'UNIONE in scala 1 : 10.000
- Elaborato C** - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - LEGNARO NORD in scala 1 : 5.000
- Elaborato D** - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - LEGNARO SUD in scala 1 : 5.000
- Elaborato E** - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - CARTOGRAFIA COMPARATIVA in scala 1 : 10.000

INDICE

1	PREMESSA	2
2	ELENCO ELABORATI	3
3	ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA	3
4	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
4.1	<i>Limiti di rumore da verificare nei procedimenti amministrativi</i>	4
4.2	<i>DPCM 14 NOVEMBRE 1997 - “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”</i>	6
4.3	<i>DPR n. 142, del 30 marzo 2004, sull’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare</i>	9
4.4	<i>Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 - “Norme in materia di inquinamento acustico”</i>	11
4.5	<i>DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 Settembre 1993, n. 4313, sui criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella classificazione acustica dei rispettivi territori</i>	12
5	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	16
6	PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTI	19
7	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	22
7.1	<i>Vincoli ricognitivi</i>	22
7.2	<i>Piano degli Interventi</i>	22
8	OSSERVAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ATTUALMENTE PREVISTA PER L’AREA UNIVERSITARIA	25
8.1	<i>In merito alle indicazioni della Tabella A del DPCM 14/11/1997</i>	25
8.2	<i>In merito al coordinamento con il Piano degli Interventi</i>	25
8.3	<i>In merito alla disciplina stabilita dall’art. 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/1995</i>	26
9	VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI LEGNARO	27
10	CONCLUSIONI	30

1 PREMESSA

La Legge n. 447, del 26 ottobre 1995 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30/10/1995, stabilisce i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, costituendo il principale riferimento normativo.

Trattandosi di una "Legge quadro", la stessa indica i fondamenti ai quali deve ispirarsi la legislazione futura e stabilisce le competenze e le gerarchie di intervento degli organi dello Stato, che abbiano ruolo di regolamentazione, pianificazione e controllo sulle attività che possano generare inquinamento acustico.

L'art. 6 della Legge n. 447/1995 richiede ai Comuni di provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio, suddividendo le aree di competenza nelle sei classi di destinazione d'uso di cui alla Tabella A del DPCM 14/11/1997 e fissando per ognuna i limiti massimi di rumorosità per le sorgenti sonore in ambiente esterno, secondo quanto stabilito dallo stesso Decreto.

Obiettivo della zonizzazione è di contemperare le esigenze di produzione e mobilità con la tutela della salute dei cittadini, in coordinamento con le determinazioni degli strumenti urbanistici.

Il Comune di Legnaro ha approvato il proprio Piano di Classificazione Acustica con DCC n. 4/2007.

Con DCC n. 17 del 30/4/2015 l'Amministrazione ha approvato la "Variante 2" al Piano degli Interventi, mentre con DCC n. 62 del 28/12/2015 è stata adottata la "Variante 3" allo stesso piano.

Nel vigente Piano di Classificazione Acustica, la sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSve) e tutta l'area universitaria circostante sono collocate nella "CLASSE I - Aree particolarmente protette", non permettendo l'effettivo utilizzo dei suoli e le possibilità di sviluppo ammesse dagli strumenti di pianificazione del territorio.

Figura 1 - Estratto del Piano degli Interventi





Figura 2 - Estratto del Piano di Classificazione Acustica



L'IZSVe ha incaricato lo scrivente Ing. Massimiliano Scarpa di redigere la presente Variante al Piano di Classificazione Acustica, da presentare all'Amministrazione del Comune di Legnaro ai fini della sua approvazione, prevedendo l'innalzamento della classe acustica in cui far rientrare le suddette aree, in coordinamento con le disposizioni di legge in materia attualmente in vigore, mantenendo inalterata la zonizzazione delle restanti parti del territorio comunale.

2 ELENCO ELABORATI

La Variante al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Legnaro si compone dei seguenti elaborati.

- Elaborato A - Relazione generale della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale
- Elaborato B - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - QUADRO D'UNIONE in scala 1 : 10.000
- Elaborato C - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - LEGNARO NORD in scala 1 : 5.000
- Elaborato D - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - LEGNARO SUD in scala 1 : 5.000
- Elaborato E - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - CARTOGRAFIA COMPARATIVA in scala 1 : 10.000

Nell'Elaborato A si riassumono i contenuti della legislazione vigente nella Regione Veneto in materia di acustica ambientale e si indicano i principi generali seguiti ai fini della redazione della Variante al Piano di Classificazione Acustica.

La cartografia del nuovo Piano si compone di un quadro d'unione in scala 1:10.000, in cui è rappresentato l'intero territorio comunale, di due tavole in scala 1:5.000, centrate rispettivamente sulla parte settentrionale e meridionale del territorio comunale, e di una tavola comparativa in scala 1:10.000, in cui si confrontano la zonizzazione acustica approvata con DCC n. 4/2007 e quella di variante.

3 ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Per l'effettuazione delle misurazioni e la verifica dell'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, l'art. 2, comma 6, della Legge quadro sull'inquinamento acustico, n. 447/1995, definisce la figura del "Tecnico Competente", che esercita la propria professione previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.

Nella Regione Veneto, secondo l'Allegato A alla Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 52/2008 - "Modalità di riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della LQ n. 447/1995", la

figura del Tecnico Competente risulta idonea a predisporre classificazioni acustiche correlabili con gli altri strumenti di programmazione del territorio.

Le analisi effettuate ai fini della presente Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale sono state eseguite dall'Ing. Massimiliano Scarpa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 3.431, Tecnico Competente ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 447/95, iscritto al n. 520 dell'Elenco Regionale del Veneto.

4 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**


4.1 **Limiti di rumore da verificare nei procedimenti amministrativi**

La Legge n. 447/1995 definisce i limiti di rumore da verificare nell'ambito dei procedimenti amministrativi, distinguendo tra:

- valori limite di emissione,
- valori limite assoluti di immissione,
- valori limite differenziali di immissione.


I “valori limite di emissione”, massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, sono misurati nell'ambiente esterno in prossimità della sorgente stessa, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, con riferimento al livello di emissione (VL_E).

Figura 3 - Verifica dei “valori limite di emissione” nell'ambiente esterno




I “valori limite assoluti di immissione”, massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno nel funzionamento di più sorgenti sonore, sono misurati in prossimità dei ricettori con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale ($V_{L_{A1}}$).

Figura 4 - Verifica dei “valori limite assoluti di immissione” nell'ambiente esterno



I “valori limite differenziali di immissione”, massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente abitativo, sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale (L_A) e quello del rumore residuo (L_R).

Figura 5 - Verifica dei “valori limite differenziali di immissione” nell'ambiente abitativo



4.2 DPCM 14 NOVEMBRE 1997 - “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, il DPCM 14/11/1997 stabilisce i “valori limite di emissione” ed i “valori limite assoluti di immissione” citati nel precedente paragrafo, differenziando tra sei classi di destinazione d'uso del territorio, adottate dai Comuni nella classificazione acustica delle aree di competenza.

Tali limiti si applicano nell'ambiente esterno.

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1 del DPCM 14/11/1997)

<p><u>CLASSE I aree particolarmente protette</u>: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p><u>CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</u>: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</p>
<p><u>CLASSE III aree di tipo misto</u>: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p><u>CLASSE IV aree di intensa attività umana</u>: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p><u>CLASSE V aree prevalentemente industriali</u>: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p><u>CLASSE VI aree esclusivamente industriali</u>: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Nel prefissare i limiti il Decreto distingue tra “periodo diurno”, con inizio dalle ore 6.00 del mattino fino alle 22.00 della sera, e “periodo notturno”, maggiormente tutelato rispetto al primo, compreso tra le 22.00 della sera e le 6.00 del mattino.

I “valori limite di emissione”, riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili, sono elencati nella Tabella B del DPCM 14/11/1997, mentre i “valori limite assoluti di immissione”, relativi al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti impattanti su un dato contesto, sono riportati nella Tabella C dello stesso Decreto.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite di assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

L'art. 4 del DPCM 14/11/1997 stabilisce che i "valori limite differenziali di immissione", applicabili nell'ambiente interno, non debbano superare i 5 dB in periodo diurno ed i 3 dB in periodo notturno, indipendentemente dalla classificazione acustica del territorio comunale.

Tale disposizione non si applica, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, nel caso in cui il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) di giorno ed a 40 dB(A) di notte.


Nella condizione di finestre chiuse le suddette soglie di non applicabilità scendono a 35 dB(A) durante il periodo diurno ed a 25 dB(A) durante il periodo notturno.

I limiti differenziali di immissione non si applicano nelle aree collocate nella classe VI dai piani comunali di classificazione acustica ed inoltre alla rumorosità prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime,
- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali,

- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Figura 6 - "Valori limite differenziali di immissione" nell'ambiente abitativo



Diversamente dai limiti vigenti nell'ambiente esterno, i limiti differenziali non sono riferiti ai tempi di riferimento (T_R) diurno e notturno, ma sono valutati all'interno di un tempo di misura (T_M), la cui estensione è funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore indagato.

Il DPCM 14/11/1997 distingue inoltre tra "valori di attenzione", il superamento dei quali è segnale di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, obbligando all'adozione di piani di risanamento acustico, e "valori di qualità", da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, mediante il piano di classificazione acustica comunale, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legislazione vigente.

I primi, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T_L), sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al DPCM 14/11/1997, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla stessa tabella C.

Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

I piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono adottati in caso di superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) che precedono, eccetto il caso delle aree esclusivamente industriali, nelle quali si verifica il solo superamento dei limiti di cui alla lettera b).

I valori di qualità sono riportati nella Tabella D allegata al DPCM 14/11/1997, sono distinti per classi di destinazione d'uso del territorio e risultano inferiori di 3 dB ai corrispondenti limiti assoluti di immissione.

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	47	37
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	52	42
<i>III aree di tipo misto</i>	57	47
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	62	52
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	67	57
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	70	70

4.3 DPR n. 142, del 30 marzo 2004, sull'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

Il DPR n. 142, del 30/3/2004 - "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", stabilisce i limiti massimi al rumore da traffico stradale, in funzione del tipo di arteria ai sensi del Codice della Strada (A, B, C, D, E oppure F secondo la classificazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 285/1992), della distanza, del tipo di ricettore e del periodo di esposizione, differenziando tra infrastrutture esistenti oppure di nuova realizzazione.

Il Decreto definisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica, misurate in proiezione orizzontale a partire dai confini dell'infrastruttura, all'interno delle quali il rumore generato dal solo traffico stradale deve rispettare limiti specifici.

Al loro esterno, i livelli sonori generati dal traffico veicolare e da altre eventuali sorgenti devono essere inferiori ai "limiti assoluti di immissione", fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per la specifica classe di riferimento.

Nelle seguenti tabelle sono riportati i limiti di immissione imposti al rumore del traffico stradale per i vari tipi di strada, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 1 (strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5/11/2001)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 2 (strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamento e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Per la viabilità principale, strade tipo A, B, C e D, i limiti di immissione sono specifici dell'infrastruttura, mentre per quella minore, strade tipo E ed F, sono definiti dai Comuni.

Secondo l'art. 4 del DMA del 29/11/2000 sui risanamenti acustici delle infrastrutture di trasporto *"il rumore immesso nell'area in cui si sovrappongono più fasce di pertinenza, non deve superare complessivamente il maggiore fra i valori limite di immissione previsti per le singole infrastrutture"*.

L'art. 6, comma 1), del DPR n. 142/2004 prevede che il rispetto dei limiti di immissione sia verificato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché dei ricettori.

Questi ultimi sono definiti edifici destinati ad ambiente abitativo, comprensivi delle relative aree esterne di pertinenza.

Secondo gli articoli 3 e 6 del DPCM 14/11/1997, per le infrastrutture stradali i limiti assoluti di immissione ed i valori di attenzione non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.

Il DPR n. 142/2004, all'art. 8, commi 1 e 2, prevede che nelle aree non ancora edificate, attraversate da infrastrutture stradali che non siano rispettose dei limiti di immissione stabiliti dal Decreto, gli interventi di mitigazione necessari siano a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire.

4.4 Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 - "Norme in materia di inquinamento acustico"

In attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, la Legge Regionale n. 21/1999 stabilisce le norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal rumore.

All'art. 3 precisa le modalità da seguire e quali siano i soggetti coinvolti nell'approvazione del Piano di Classificazione Acustica, obbligando a provvedere alle sue necessarie modifiche in seguito all'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o di varianti di quelli vigenti.

La Legge Regionale prevede inoltre che gli strumenti urbanistici già adottati debbano essere coordinati con le determinazioni del Piano di Classificazione Acustica.

Una volta approvato dal Comune, la zonizzazione è inviata alla Provincia territorialmente competente, che ne verifica la congruità con i piani dei Comuni contermini.

Qualora si riscontrino incongruenze, d'intesa con le Amministrazioni interessate, la Provincia provvede alle opportune modifiche.

Copia dei Piani di Classificazione Acustica viene altresì inviata al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV, al fine di costituire una idonea banca dati.

Le linee guida ISPRA in materia (Linee guida APAT relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori comunali) consigliano di seguire la seguente procedura:

- a) adozione del piano con provvedimento amministrativo del Comune e contestuale deposito per pubblica visione;
- b) trasmissione del piano ad organi competenti (Provincia, Comuni confinanti, ARPA, ecc.) per ricevere eventuali osservazioni e pareri;
- c) approvazione del piano da parte del Comune.

4.5 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 Settembre 1993, n. 4313, sui criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella classificazione acustica dei rispettivi territori

Tra le competenze assegnate alle Regioni dall'art. 4 della Legge n. 447/1995, vi è quella di definire con legge i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio.

Precedentemente all'entrata in vigore della Legge quadro sull'inquinamento acustico, la Regione Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4313 del 21/9/1993, ha fornito alle Amministrazioni Comunali del Veneto criteri orientativi per procedere alla zonizzazione acustica delle rispettive aree di competenza, secondo le sei classi di destinazione d'uso previste nella Tabella 1 allegata al DPCM 1 marzo 1991 - "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

Il Decreto del 1991 è stato il primo provvedimento ad aver introdotto per i Comuni l'obbligo della classificazione acustica. Poiché il numero e la denominazione delle classi previste dal DPCM 1 marzo 1991, ed i valori limite del livello sonoro equivalente associati, trovano perfetta corrispondenza con le indicazioni della più recente Tabella C - "valori limite assoluti di immissione" del DPCM 14/11/1997, le linee guida della Regione Veneto sono tuttora utilizzate per quanto non in contrasto con le più recenti disposizioni della Legge n. 447/1995 e dei suoi decreti attuativi.

TABELLA 1 del DPCM 1/3/1991 - VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (Leq A)
RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	50	40
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	55	45
<i>III aree di tipo misto</i>	60	50
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	65	55
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	70	70

La DGRV n. 4313/1993 richiede che la classificazione acustica dei territori comunali sia redatta sulla base dei seguenti principi generali.

- A. Siano effettuate rappresentazioni cartografiche del territorio in scala 1:5.000, utilizzando come base la carta tecnica regionale, con gli aggiornamenti che si rendano eventualmente necessari.
- B. Non si creino "micro-suddivisioni" di aree, al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, individuando invece, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi.
- C. Si traccino i confini tra aree diversamente classificate lungo assi viabilistici o lungo elementi fisici naturali (fiumi, canali, ecc.), salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidano con la zonizzazione dello strumento di pianificazione e governo del territorio.
- D. Si realizzi la zonizzazione a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti.

La Legge n. 447/1995 si è spinta oltre ed ha prescritto il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando i valori limite ad esse associati differiscano per più di 5 dB, salvo il caso di zone già urbanizzate, dove non sia possibile rispettare tale vincolo, a causa di preesistenti destinazioni d'uso.

In tale circostanza può risultare necessaria l'adozione di piani di risanamento acustico, di cui all'art. 7, comma 1 della Legge quadro.

La DGRV n. 4313/1993 propone la seguente classificazione.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, quale il caso di:

- complessi ospedalieri, complessi scolastici e parchi pubblici di scala urbana. Sono escluse pertanto, in linea di massima, le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, salva diversa valutazione dell'Amministrazione Comunale, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e tutti quei servizi che per la diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso l'applicazione in via prioritaria di interventi tecnici per la protezione acustica sugli edifici interessati).
- Aree residenziali rurali, cioè i centri rurali ed i nuclei di antica origine i borghi e le contrade che costituiscono il presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le

aggregazioni rurali di antica origine di cui all'art. 11 della LR n. 24, del 5 marzo 1985 e all'art. 23, punto c), delle norme tecniche di attuazione del PTRC.

- Aree di particolare interesse urbanistico, intendendo con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico ed ambientale.

La DGRV n. 4313/1993 invita pertanto ad inserire in Classe I:

- i beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985, n. 431, quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate;
- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV, cioè quei centri storici, classificati dal PRG vigente come zone A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
- i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

CLASSE II - Aree destinate a uso prevalentemente residenziale

La DGRV n. 4313/1993 prevede rientrino in questa classe:

- le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria, ed in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni, (negozi di generi alimentari, artigianato di servizio, ecc.). L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, l'assenza di attività industriali e dell'artigianato produttivo, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del PRG vigente.
- In eguale misura possono essere inseriti in Classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in Classe II.

CLASSE III - Aree di tipo misto

La DGRV n. 4313/1993 ascrive a questa classe:

- le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. La Delibera fa ricadere nella Classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in Classe I. Nello specifico possono essere inserite in Classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente come zone E e le sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla LR n. 24 del 5 marzo 1985.
- Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.
- Vanno inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di “centro città”, solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, di cui all’art. 2 del D.I. n. 1444/1968. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico od in zone di espansione.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

La DGRV n. 4313/1993 invita ad inserire in Classe IV:

- le aree con limitata presenza di piccole industrie. Appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza frequente nel Veneto, che è caratterizzato da un’alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali.
- Le aree portuali individuate come tali dal PRG vigente.
- Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d’uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione.
- Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici e con presenza di attività artigianali.

La descrizione consente di individuare tali aree come il “centro città”, cioè quelle aree urbane caratterizzate da un’alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l’area di “centro città” coincide spesso con l’area di centro storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B.

Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2.500 m².

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode e del proprietario dell'attività industriale.

Per insediamenti abitativi si intende una pluralità di abitazioni.

5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Legnaro si colloca nella parte orientale della Provincia di Padova e presenta una conformazione allungata in direzione nord-sud.

Il Comune comprende le frazioni di Legnaro (capoluogo), Casone, Vescovo, Ardonghe e Volparo.

Nel suo intorno confinano il Comune di Padova a nord, i Comuni di Saonara e di S. Angelo di P.d.S. ad est, il Comune di Brugine a sud, i Comuni di Polverara e di Ponte S. Nicolò ad ovest.

Il territorio è pianeggiante, prettamente destinato all'uso agricolo.

L'urbanizzazione si concentra in parte maggiore intorno al capoluogo, in parte minore lungo le viabilità che si diramano da questo.

La rete viaria principale si compone delle seguenti strade, classificate ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 285/1992 - "Nuovo codice della strada":

- Autostrada A13 PADOVA-BOLOGNA, strada di tipo A;
- SS n. 516 - "Piovese", strada di tipo C, che congiunge Padova con la SS n. 309 - "Romea", attraversando i centri di Legnaro e Piove di Sacco;
- SP n. 35 - "Volparo", strada di tipo E, che collega i centri di Saonara e di Polverara.

Tutte le altre strade che attraversano il Comune sono strade comunali, di tipo E ed F.


Figura 7 - Inquadramento aerofotografico del territorio del Comune di Legnaro



L'area universitaria ("Campus Agripolis") interessata dalla presente Variante al Piano di Classificazione Acustica si colloca ad ovest del capoluogo, lungo la Strada Statale n. 516 - "Piovese", a sud-ovest di una vasta zona industriale.

Al suo interno si riconoscono ampie aree verdi, in parte adibite a coltura ed allevamento, in parte pertinenze di un complesso di edifici, destinati ad abitazione, laboratorio, opificio e magazzino.

Figura 8 - Inquadramento aerofotografico dell'area universitaria oggetto della Variante al Piano di Classificazione Acustica



Vi si trovano (cfr. Figura 9):

- Edificio n. 1 - Dipartimento TESAF e Dipartimento DAFNAE (Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente, Aule);
- Edificio n. 2 - Dipartimento DAFNAE (Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente);
- Edifici n. 3 e 4 - Dipartimento TESAF, dip. MAPS - Medicina animale, produzioni e salute e dip. BCA - Biomedicina comparata e alimentazione);
- Edifici n. 5, 6 e 7 - Ospedale Veterinario Universitario Didattico;
- Edificio n. 8 - Pentagono (Aule), Biblioteca Pietro Arduino, Polo Multifunzionale di Agripolis;

- Edificio n. 9 - Veneto Agricoltura;
- Edificio n. 10 - Ca' Gialla;
- Edificio n. 11 - Ristorazione ESU (mensa);
- Edificio n. 12 - Residenza Agripolis;
- Edificio n. 13 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
- Complesso di edifici n. 14 - Azienda Agraria Sperimentale "Lucio Toniolo" ed Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Figura 9 - Il "Campus Agripolis"




6 PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTI

La cartografia del vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale fa rientrare la quasi totalità del territorio comunale nella Classe III - "Aree di tipo misto".

Fanno eccezione le aree centrali del capoluogo e la zona industriale a nord dello stesso, collocate rispettivamente in Classe IV - "Aree di intensa attività umana" ed in Classe VI - "Aree esclusivamente industriali".

Figura 10 - Il Piano di Classificazione Acustica Comunale VIGENTE




Tre ambiti residenziali a sud del centro abitato di Legnaro sono censiti nella Classe II - "Aree prevalentemente residenziali", mentre una fascia di terreno di Classe V - "Aree prevalentemente industriali" fa da cuscinetto con gli ambiti dei Comuni di Padova e di Saonara.

Come già anticipato in premessa, l'area universitaria ad ovest del centro abitato di Legnaro è collocata nella Classe I - "Aree particolarmente protette".

Le aree in Comune di Ponte San Nicolò ricadono in parte nella Classe III, in parte nella Classe IV (i terreni a lato dell'Autostrada A13 PADOVA-BOLOGNA), mentre il Comune di Polverara non è dotato di Piano di Classificazione Acustica.

Figura 11 - Estratto del Piano di Classificazione Acustica VIGENTE
centrato sull'area universitaria oggetto di Variante




7 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

7.1 Vincoli ricognitivi

Nel territorio del Comune di Legnaro, ed in particolare all'interno del "Campus Agripolis", non esistono vincoli ricognitivi dai quali possa dipendere la classificazione acustica ai sensi delle vigenti norme, come dimostrato dalla Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Padova.

Figura 12 - Estratto della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PTCP della Provincia di Padova centrato sull'area universitaria oggetto di Variante




7.2 Piano degli Interventi

Il Comune di Legnaro è dotato di Piano degli Interventi.

Come anticipato in premessa, la "Variante 2" al suddetto Piano è stata approvata con DCC n. 17 del 30/4/2015, mentre la "Variante 3" è stata adottata con DCC n. 62 del 28/12/2015.

Relativamente all'area universitaria oggetto di variante, l'art. 31 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi prevede che in tale zona trovi applicazione quanto previsto dal Programma Generale di Attuazione degli Insediamenti universitari "Agripolis", di cui alla variante specifica adottata con DCC n. 16 del 27/4/2004.

*Figura 13 - Estratto del Piano degli Interventi del Comune di Legnaro
centrato sull'area universitaria oggetto di Variante*



Secondo le Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Programma Generale di Attuazione degli Insediamenti Universitari in Comune di Legnaro "Agripolis", come modificate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2370 del 8/8/2008, valgono le seguenti disposizioni relativamente alle destinazioni d'uso e degli spazi.

- 1) Nella Zona Universitaria "Agripolis" sono ammesse le utilizzazioni pertinenti con gli scopi istituzionali degli enti insediati e più in generale con le funzioni: accademica, didattica, scientifica, terapeutica, sperimentale, amministrativa ed operativa ivi svolte.
- 2) Sono conseguentemente consentiti le sotto indicate edificazioni e destinazioni pubbliche, o di interesse pubblico:
 - a) edifici, impianti, manufatti edilizi e tecnologici connessi con la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la trasmissione di conoscenze, dati ed informazioni,

- b) edifici e manufatti edilizi in genere destinati alle funzioni terziarie e più precisamente per uffici di amministrazione universitaria e degli altri enti presenti sul territorio con la relativa dotazione di servizi generali e per la riunione di persone,
- c) aule, laboratori, biblioteche, sale di riunione, uffici, sedi di elaborazione dati, sedi di conservazione ed esposizione di prodotti derivanti dall'attività universitaria e degli altri enti presenti sul territorio, centri operativi con relativi magazzini e depositi,
- d) sedi sanitarie, biologiche e veterinarie con le relative strutture edilizie per la didattica, la ricerca, la sperimentazione, nonché per il ricovero e la cura dei soggetti animali interessati,
- e) strutture edilizie fisse e temporanee (serre, stalle, colture, ecc.) per la coltivazione, l'allevamento, la didattica, la ricerca e la sperimentazione nel settore primario (agricolo, zootecnico, alimentare, biologico, forestale, biotecnologico, climatico, ecc.),
- f) strutture di supporto, di iniziativa pubblica o privata, quali: mense, bar, case dello studente, foresterie, ambulatori, centri di assistenza per i dipendenti degli enti presenti sul territorio; in caso di destinazione d'uso diverse dovranno essere disciplinate da apposita delibera di Consiglio Comunale;
- g) strutture abitative per i custodi degli immobili ed i tecnici addetti alla manutenzione delle colture ed alla gestione degli impianti,
- h) strutture di accoglienza e assistenza per ospiti, temporanei e permanenti, quali: docenti, ricercatori, convegnisti, stagisti, borsisti, assegnisti, ecc.
- i) strutture culturali, associative, sportive e ricreative, di iniziativa pubblica o privata, quali: strutture per l'infanzia, palestre, cinema, auditorium, sale per congressi, sale di ritrovo, centri culturali e sportivi, campi da gioco, ecc.,
In particolare per le strutture per l'infanzia si raccomanda l'adozione di tutte le precauzioni necessarie per la tutela della salute e della sicurezza degli ospiti e del personale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
- l) strutture di iniziativa pubblica o privata connesse con le attività pubbliche suddette, o di supporto e integrazione delle stesse con il tessuto circostante, quali: telefono, centri informatici, giornali, copisteria, cartoleria, libreria, ecc.
- m) strutture tecnologiche ed energetiche connesse con l'allocazione e la gestione degli impianti ausiliari e delle reti di servizio, comprese quelle che prevedono l'uso di fonti energetiche rinnovabili e/o di contenimento energetico, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
- n) strutture per il parcheggio coperto, sosta per i trasporti su ferro e gomma, ecc.,
- o) verde pubblico, sistemazioni esterne, illuminazione pubblica, decorazioni generali e di arredo urbano,
- p) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché allacciamenti ai pubblici servizi sulla base della vigente legislazione in materia.

L'area universitaria risulta inoltre interessata dal tracciato di un'asse stradale sovracomunale di prevista realizzazione.

8 OSSERVAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ATTUALMENTE PREVISTA PER L'AREA UNIVERSITARIA

8.1 In merito alle indicazioni della Tabella A del DPCM 14/11/1997

Viste le effettive utilizzazioni e la disciplina delle norme di governo del territorio, secondo le indicazioni della "Tabella A: classificazione del territorio comunale", di cui all'art. 1 del DPCM 14/11/1997, benché identificata come "area universitaria" dal Piano degli Interventi, è discutibile che l'Area del "Campus Agripolis" ricada nella Classe I, propria delle aree particolarmente protette, alla stregua di un complesso scolastico esclusivamente riservato alla didattica.

Gli ambiti a nord e ad est, tra i quali la sede dell'IZSve, caratterizzati da una elevata densità di edifici con destinazione prevalentemente direzionale, situati a ridosso di un'area esclusivamente industriale e della SS n. 516, vanno preferibilmente collocati almeno nella Classe IV - "Aree di intensa attività umana", propria di zone urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione e con elevata presenza di uffici.

I terreni a sud-ovest, adibiti a coltura ed allevamento, possono rientrare invece nella Classe III - "Aree di tipo misto", normalmente prevista per contesti rurali interessati da attività che impiegano macchine operatrici.

8.2 In merito al coordinamento con il Piano degli Interventi

L'inserimento dell'Area Universitaria nella Classe I è opinabile, poiché se da un lato il contesto risulta così tutelato dalla rumorosità proveniente dal suo esterno, dall'altro si ostacolano le possibilità di espansione e sviluppo previste per le strutture interne allo stesso, tenute al rispetto reciproco di limiti di rumore molto restrittivi, ai confini delle rispettive aree di pertinenza, obbligando all'attuazione di interventi di mitigazione acustica particolarmente complessi ed onerosi, la cui riuscita appare talvolta incerta data la prossimità delle aree edificabili ai confini di proprietà.

Va inoltre considerato che lo sviluppo del "Campus Agripolis" è iniziato almeno 10 anni prima dell'approvazione dell'attuale zonizzazione acustica, quando le emissioni di rumore nell'ambiente esterno erano disciplinate dal rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dall'art. 6, del DPCM 1 marzo 1991, molto più permissivi di quelli attualmente in vigore.


Le scelte del vigente Piano di Classificazione Acustica del Comune di Legnaro non si sono pertanto allineate a quanto previsto dalla Legge quadro n. 447/1995 e dalle disposizioni della Regione Veneto, laddove si richiede il coordinamento della zonizzazione acustica con le determinazioni degli strumenti urbanistici già adottati, partendo dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti e tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso.

8.3 In merito alla disciplina stabilita dall'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/1995

L'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/1995, prescrive che nel Piano di Classificazione Acustica non vi sia contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando i valori limite ad esse associati differiscano per più di 5 dB.

L'inserimento dell'Area Universitaria nella Classe I comporta il mancato rispetto di questa norma, lungo le dividenti tracciate con linee puntinate di colore giallo nell'immagine sottostante.

Figura 14 - Mancato rispetto dell'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/1995



9 VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI LEGNARO

La Variante al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Legnaro è stata redatta a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali illustrate nei precedenti paragrafi, osservando le zonizzazioni dei Comuni confinanti e recependo le disposizioni di legge emanate dallo Stato e dalla Regione Veneto.

Sono stati individuati, nei limiti del possibile, ambiti funzionali significativi ed aree con caratteristiche omogenee, valutando le effettive fruizioni ed evitando una zonizzazione troppo frammentata.

I confini tra zone diversamente classificate sono stati mantenuti lungo assi viabilistici od elementi fisici naturali.

Nell'impossibilità di evitare il contatto diretto di aree i cui limiti differiscano per più di 5 dB, come richiesto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 447/1995, si è optato per l'inserimento di fasce ampie 50 m, caratterizzate da limiti intermedi, evitando l'adozione di "fasce di transizione", secondo le casistiche stabilite al punto 3.0 degli Allegati 1 e 2 della DGRV n. 4313, del 21/9/1993.

Nel rappresentare in cartografia le diverse zone sono state utilizzate le colorazioni previste dalla norma UNI 9884 - "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale" per la rappresentazione delle mappe di rumore, scegliendo le tonalità più chiare per agevolare la consultazione.


Tabella 1 - Colorazioni utilizzate nella cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica

Classi di destinazione d'uso del territorio	Colore
<i>I - Aree particolarmente protette</i>	Verde
<i>II - Aree prevalentemente residenziali</i>	Giallo
<i>III - Aree di tipo misto</i>	Arancione
<i>IV - Aree di intensa attività umana</i>	Vermiglio
<i>V - Aree prevalentemente industriali</i>	Violetto
<i>VI - Aree esclusivamente industriali</i>	Blu

Sulla base delle considerazioni che precedono, per l'area del "Campus Agripolis" si prevede la variante al Piano di Classificazione Acustica comunale illustrata nella seguente *Figura 15*, che colloca le aree edificate nella Classe IV - "Aree di intensa attività umana", analogamente a quanto già avviene per le aree residenziali del centro abitato di Legnaro.

Fasce di terreno ampie 50 m, rispettivamente di Classe IV e di Classe V, fanno da cuscinetto tra le aree di Classe III destinate a coltura ed allevamento e quelle di Classe VI della zona industriale a nord, rendendo così rispettato l'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/1995.

Figura 15 - Estratto del Piano di Classificazione Acustica IN VARIANTE centrato sull'area universitaria



Nelle seguenti tabelle si riportano i valori limite di emissione e i valori limite assoluti di immissione nell'ambiente esterno, relativi ai periodi diurno (6.00 - 22.00) e notturno (22.00 - 6.00), da rispettare nell'ambito oggetto di variante dal momento in cui sia approvata la nuova zonizzazione.

Tabella 2 - Classe di destinazione d'uso del territorio: CLASSE III - Aree di tipo misto

Valore limite	Riferimento	Periodo diurno (6.00 - 22.00)	Periodo notturno (22.00 - 6.00)
Limiti di emissione	art. 2, Tabella B del DPCM 14/11/1997	55 dB(A)	45 dB(A)
Limiti assoluti di immissione	art. 2, Tabella C del DPCM 14/11/1997	60 dB(A)	50 dB(A)

Tabella 3 - Classe di destinazione d'uso del territorio: CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Valore limite	Riferimento	Periodo diurno (6.00 - 22.00)	Periodo notturno (22.00 - 6.00)
Limiti di emissione	art. 2, Tabella B del DPCM 14/11/1997	60 dB(A)	50 dB(A)
Limiti assoluti di immissione	art. 2, Tabella C del DPCM 14/11/1997	65 dB(A)	55 dB(A)

Tabella 4 - Classe di destinazione d'uso del territorio: CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Valore limite	Riferimento	Periodo diurno (6.00 - 22.00)	Periodo notturno (22.00 - 6.00)
Limiti di emissione	art. 2, Tabella B del DPCM 14/11/1997	65 dB(A)	55 dB(A)
Limiti assoluti di immissione	art. 2, Tabella C del DPCM 14/11/1997	70 dB(A)	60 dB(A)

Relativamente al rumore da traffico veicolare, la cartografia del nuovo Piano riporta le “fasce di pertinenza acustica” delle arterie elencate nella seguente Tabella 5, misurate in proiezione orizzontale, per ciascun lato delle infrastrutture, a partire dai confini stradali, secondo le disposizioni del DPR n. 142/2004.

*Tabella 5 - Fasce di pertinenza acustica rappresentate nella cartografia
 della Variante al Piano di Classificazione Acustica*

STRADA	TIPO DI STRADA (ai sensi del DPR n. 142/2004)	TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPO A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza delle fasce di pertinenza acustica
Autostrada A13 PADOVA-BOLOGNA	Strada esistente	A - autostrada	-	100 (fascia A) Più vicina all'infrastruttura
				150 (fascia B) Più lontana dall'infrastruttura
SS n. 516 Piovese	Strada esistente	C - extraurbana secondaria	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A) Più vicina all'infrastruttura
				50 (fascia B) Più lontana dall'infrastruttura

Le restanti strade, essendo di tipo E ed F, si intendono affiancate da “fasce di pertinenza acustica” ampie 30 m, benché non rappresentate graficamente.

Per l'asse stradale sovracomunale di prevista realizzazione all'interno dell'area universitaria non sono state associate fasce di pertinenza acustica, poiché per la nuova arteria non risulta essere stata avviata l'attività di progettazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del DPR n. 142/2004.

In prossimità del capoluogo, la cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica ha mantenuto la delimitazione delle tre aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui all'art. 4, comma 1, lettera "a)", della Legge n. 447/1995.

10 CONCLUSIONI

L'analisi territoriale e del quadro di riferimento programmatico del Comune di Legnaro illustrata nella presente relazione ha portato a redigere la Variante al vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4/2007, relativamente all'ambito dell'area universitaria ad ovest del capoluogo.

A tal fine, il Piano è stato coordinato con le più recenti previsioni del Piano degli Interventi, secondo gli indirizzi delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Sono state inoltre osservate le zonizzazioni dei comuni confinanti, è stato verificato l'effettivo utilizzo dei suoli ed è stata verificata l'assenza di vincoli ricognitivi gravanti sul territorio.

Si è avviato al contatto diretto di aree i cui limiti differiscano per più di 5 dB, optando per l'inserimento di fasce ampie 50 m, caratterizzate da limiti intermedi, ai fini del rispetto dell'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 447/1995.

Relativamente al rumore da traffico veicolare, la cartografia del nuovo Piano riporta le "fasce di pertinenza acustica" delle arterie di tipo "A" e tipo "C" che attraversano il territorio comunale.

In prossimità del capoluogo, è stata mantenuta la delimitazione delle tre aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, di cui all'art. 4, comma 1, lettera "a)", della Legge n. 447/1995, già previste dal precedente Piano di Classificazione Acustica.

La presente variante alla cartografia del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Legnaro non contrasta con le disposizioni del vigente "Regolamento di Attuazione della Normativa Statale e Regionale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico", approvato con DCC n. 4/2007, che pertanto non necessita di modifiche ai fini dell'approvazione finale.

Venezia, 8 marzo 2018

Ing. Massimiliano Scarpa

Tecnico Competente in acustica
ai sensi della Legge n. 447/95

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 73/2005